

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 097/CSA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 080/CSA- RIUNIONE DEL 2 FEBBRAIO 2018

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Daniela Morgante – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL MONTEROSI F.C. A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.04.2018 INFLITTA AL CALC. MATUZALEM FRANCELINO D. SEGUITO GARA CALCIO FLAMINIA/MONTEROSI FC SSD ARL DEL 07.01.2018 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 77 DEL 10.1.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al tesserato Matuzalem Francelino Dasilva. la sanzione della squalifica fino al 10.04.2018 a causa della condotta tenuta nella partita Calcio Flaminia/Monterosi FC SSD ARL del 07.01.2018 (Com. Uff. n. 77 del 10.01.2018) in quanto "Allontanato per intervento falloso nei confronti di un avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare, colpiva con uno schiaffo alla mano il Direttore di gara, con l'intento di fargli cadere il cartellino mentre gli proferiva espressione offensiva e minacciosa".

Avverso la decisione del Giudice sportivo proponeva rituale reclamo la Monterosi FC SSD ARL lamentando, in estrema sintesi, la eccessiva afflittività della sanzione, chiedendone l'annullamento o la riduzione, rispetto al comportamento tenuto, che non sarebbe stato di condotta violenta, bensì scorretta e antisportiva, senza procurare particolari sensazioni dolorifiche e senza intento lesivo della incolumità psico-fisica; si tratterebbe quindi di una condotta meramente istintiva e disaccorta, irraguardosa ma non ingiuriosa né intimidatoria, posta in essere in un contesto unitario per il quale viene invocato il vincolo della continuazione, anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali richiamati e prodotti.

Il reclamo è infondato.

Invero nel rapporto di gara del 07.01.2018 si attesta che il calciatore in questione n. 8 del Monterosi veniva espulso al 46' del 1° Tempo "perché con il pallone a distanza di gioco entrava con i tacchetti sulla tibia dell'avversario utilizzando vigoria sproporzionata e mettendo a rischio l'incolumità dell'avversario stesso che è stato costretto a uscire dal terreno di gioco per diversi minuti per ricevere delle cure mediche prima di poter rientrare. Il Matuzalem, dopo avergli mostrato il cartellino rosso, mi dà uno schiaffo sulla mano con moderata forza come un gesto di nervosismo e con l'intento di farmi cadere il cartellino e dicendomi: <<Sei un malato di mente, io ti ammazzo>>".

Da quanto sopra, non in linea con i precedenti giurisprudenziali citati dal ricorrente, emerge la gravità e volontarietà dell'intervento violento e pericoloso posto in essere ai danni dell'avversario, entrandogli con i tacchetti sulla tibia con vigoria sproporzionata nonostante il pallone si trovasse a distanza di gioco, costringendolo a uscire dal campo per diversi minuti per ricevere cure mediche, evidentemente a fronte del doloroso e pericoloso fallo subito.

Né può tralasciarsi che, a fronte della contestazione di un così grave fallo, il calciatore si sia reso anche protagonista di percosse, per di più volte a far cadere il cartellino, e di gravi offese ("malato di mente") e minacce ("io ti ammazzo") rivolte al Direttore di gara.

La sanzione comminata non appare pertanto sproporzionata rispetto alla gravità e pericolosità della condotta posta in essere dal calciatore, cosicché il reclamo appare infondato.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Monterosi F.C. A.R.L. di Monterosi (Viterbo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL A.S.D. CJARLINS MUZANE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GUZZO MARCO SEGUITO GARA CJARLINS MUZANE/CAMPODARSEGO DEL 21.1.2018 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 86 DEL 24.1.2018)

Con mail, spedita in data 25.1.2018, la Società A.S.D. Cjarlins Muzane ha preannunciato la proposizione ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 85 del 24.1.2018 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Cjarlins Muzane /Campodarsego, disputatasi in data 21.1.2018, era stata irrogata, nei confronti del calciatore della Società ricorrente, Guzzo Marco, la squalifica per tre giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società A.S.D. Cjarlins Muzane faceva pervenire i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento, tenuto dal calciatore, Guzzo Marco, nei confronti del portiere avversario.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Cjarlins Muzane di Udine.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO A.S.D. CITTA' DI GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/POTENZA DEL 14.1.2018 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 83 DEL 17.1.2018)

4. RICORSO A.S.D. CITTA' DI GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CAMPANA ROSARIO SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/POTENZA DEL 14.1.2018 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 83 DEL 17.1.2018)

5. RICORSO A.S.D. CITTA' DI GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 7.02.2018 INFLITTA AL SIG. COPPOLA CIPRIANO SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/POTENZA DEL 14.1.2018 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 83 DEL 17.1.2018)

Con motivazioni contenute nel Com. Uff. n. 83 del 17.01.2018, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha irrogato le seguenti sanzioni:

- 1) ammenda di € 2.000,00 alla società Città di Gragnano;
- 2) inibizione fino al 7.02.2018 al dirigente Sig. Coppola Cipriano;
- 3) squalifica per tre gare effettive all'allenatore Campana Rosario.

Con atto del 25.01.2018, la società Città di Gragnano ricorreva a questa Corte chiedendo, in via principale, l'annullamento o, in subordine, la riduzione dell'ammenda inflitta alla società, nonché la riduzione della inibizione inflitta al dirigente Coppola e della squalifica comminata all'allenatore Campana.

Tanto premesso

OSSERVA

Preliminarmente la Corte Sportiva d'Appello ritiene di dover separare il reclamo presentato dalla società Città di Gragnano in tre distinti appelli in quanto relativi a soggetti diversi.

1) Quanto alla sanzione dell'ammenda di €2.000,00 la società reclamante, attraverso i motivi di gravame, chiedeva a questa Corte, in via principale, l'annullamento o, in subordine, la riduzione della pena pecuniaria. Motivava tali richieste evidenziando un contrasto tra gli atti ufficiali di gara e, comunque, l'eccessività e l'incongruità dell'ammenda, tenuto conto che il comportamento tenuto dai propri sostenitori, seppur da censurare, non appare così grave.

La C.S.A. nell'evidenziare che tutte le condotte contestate ai reclamanti sono state analiticamente e chiaramente descritte negli atti ufficiali di gara che, ai sensi dell'art. 35 del CGS, sono dotati di fede probatoria privilegiata, ritiene congrua la sanzione dell'ammenda in considerazione della reiterata condotta gravemente antiregolamentare posta in essere dai sostenitori della società ricorrente e consistita, prima, nel rivolgere numerose espressioni offensive e frasi blasfeme all'indirizzo della terna arbitrale durante e a fine gara e, dopo, nel lancio di numerosi sputi sempre all'indirizzo degli ufficiali di gara e dei calciatori della squadra avversaria che venivano attinti in più parti del corpo.

2) Quanto alla posizione del dirigente Coppola, la società ricorrente si "rimette alla clemenza della Corte". Anche in questo caso il proposto appello non può trovare accoglimento in quanto lo stesso si è reso responsabile, durante il secondo tempo, di un grave comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del Direttore di gara. Lo stesso, dopo essere stato allontanato, a fine gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, rivolgeva ulteriori insulti e minacce ed espressioni blasfeme sempre all'indirizzo della terna arbitrale.

3) Quanto, infine, al gravame riguardante la squalifica per tre giornate inflitta all'allenatore Campana, per il quale la società appellante chiede la riduzione della sanzione in quanto eccessiva a fronte di un comportamento non particolarmente grave, le doglianze sono infondate.

Anche il comportamento tenuto dall'allenatore della società reclamante è senza dubbio da considerare gravemente antiregolamentare per aver rivolto numerose espressioni offensive e frasi blasfeme nei confronti della terna arbitrale, dei calciatori avversari e degli organi federali durante ed al termine della gara.

Per questi motivi la C.S.A. respinge i ricorsi come sopra proposti dalla società A.S.D. Città di Gragnano di Gragnano (Napoli).

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

6. RICORSO A.S.D. FABRIANO CERRETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IBOJO NICHOLAS ABEDOY SEGUITO GARA FABRIANO CERETO/CAMPOBASSO DEL 21.1.2018 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO DIPARTIMENTO INTERREGIONALE - COM. UFF. N. 86 DEL 24.1.2018)

La A.S.D. Fabriano Cerreto ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n.86 del 24/01/2018 con la quale, in riferimento alla gara tra FABRIANO Cerreto e Città di Campobasso del 21.1.2018, ha comminato al calciatore Ibojo Nicholas Abedoy la squalifica per 3 giornate effettive di gara "*per avere colpito a gioco in svolgimento ma a palla lontana un calciatore avversario con una gomitata alla nuca*".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica da 3 a 2 giornate la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha evidenziato il fatto che la condotta del calciatore non sarebbe stata connotata dalla violenza. Essa sarebbe avvenuta a gioco in svolgimento e senza conseguenza lesiva per l'avversario. Si sarebbe trattato pertanto di un comportamento antisportivo ma non violento.

Il ricorso va accolto in quanto, alla luce del referto arbitrale così come integrato dallo stesso Direttore di gara, non è ravvisabile una condotta violenta ma una condotta antisportiva.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Fabriano Cerreto di Fabriano (Ancona), riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Prof. Vincenzo Fortunato - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7. RICORSO A.S.D. TROINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SILVESTRI AMEDEO SEGUITO GARA TROINA/GELBISON VALLO DELLA LUCANIA DEL 21.1.2018 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 86 DEL 24.1.2018)

8. RICORSO A.S.D. TROINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DEL COL MARIANO FERNAND SEGUITO GARA TROINA/GELBISON VALLO DELLA LUCANIA DEL 21.1.2018 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 86 DEL 24.1.2018)

Con reclamo del 30.1.2018 l'ASD Troina ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 86 del 24.1.2018 che, con riferimento alla gara Troina Gelbison Vallo di Lucania del 21-1-2018 Campionato di Calcio Serie D, ha squalificato per 3 gare effettive i calciatori Del Col Mariano Fernando e Silvestri Amedeo appartenenti alla squadra di calcio Troina.

A sostegno del reclamo è stato rilevato che il calciatore Del Col non ha infierito alcun colpo violento all'avversario ma si è limitato ad avvicinarsi allo stesso; mentre per quanto riguarda il calciatore Silvestri, pur riconoscendo i fatti addebitati, si contesta l'entità della sanzione inflitta.

Entrambi i ricorsi sono infondati e vanno respinti.

Quanto al calciatore Del Col Mariano Fernando il referto arbitrale, che ha efficacia probatoria privilegiata, chiarisce che il medesimo al 19' del primo tempo "veniva espulso perché durante una mass confrontation andava minacciosamente verso il calciatore n° 4 del Gelbison sig. Cipolletta Ciro e lo colpiva violentemente con una testata in pieno volto facendolo cadere a terra".

La ricostruzione dei fatti che emerge dal referto, che sul punto è estremamente chiara e inequivoca, è contestata dalla società reclamante in modo generico e senza alcun elemento oggettivo di riscontro.

Il fatto contestato è di tale gravità che la sanzione di n. 3 giornate di squalifica risulta assolutamente congrua al Collegio, pertanto, non resta che rigettare il reclamo.

Analoga sorte va riservata al reclamo relativo alla sanzione inflitta al calciatore Silvestri Amedeo n. 3.

Anche in questo caso il referto arbitrale è di assoluta chiarezza: "al 40' del 2° tempo il sig. Amedeo Silvestri n. 3 e capitano del Troina veniva espulso perché a seguito di una mia ammonizione per proteste nei suoi confronti reagiva insultandomi" con termini estremamente volgari. Peraltro una volta espulso l'interessato reiterava le offese.

I fatti nella fattispecie non sono contestati dalla società reclamante la quale tuttavia ritiene esagerata la sanzione inflitta consistente nella squalifica per 3 gare.

Il Collegio, ritiene, invece, che l'entità della sanzione inflitta dal Giudice sportivo sia congrua tenendo presente la gravità della reazione, la reiterazione del comportamento e la squalifica di capitano della squadra.

La C.S.A., preliminarmente separato il reclamo in due distinti appelli li respinge.

Per questi motivi la C.S.A. respinge i ricorsi come sopra proposti dalla società A.S.D. Troina di Troina (Enna).

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 28 febbraio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini